

Diritto dell'economia

I rimedi tradizionali/2. Forte tutela molto mirata

Il fondo salva (solo) i bisogni familiari

■ Il fondo patrimoniale è uno strumento assai tradizionale e sperimentato, in quanto introdotto nel nostro ordinamento fin dal 1975, con la riforma del diritto di famiglia: esso presuppone una coppia di coniugi e consiste nella stipula di un atto notarile con il quale i coniugi

DAL 1975

È l'accordo più diffuso ma inutilizzabile dalle coppie di fatto o a difesa di altri interessi meritevoli di protezione

destinano «a far fronte ai bisogni della famiglia» (articolo 167 del Codice civile) determinati loro beni (immobili, auto, aerei, imbarcazioni, titoli di credito, quote di società).

Di regola, questi beni appartengono a entrambi i coniugi

oppure a uno di essi; più raramente il fondo viene istituito da un terzo con propri beni (si pensi ai genitori di uno dei coniugi) e con riferimento all'altro matrimonio.

L'atto istitutivo del fondo patrimoniale normalmente non comporta il trasferimento di proprietà dei beni oggetto dell'atto stesso (anche per l'elevato costo fiscale che ciò comporterebbe): essi dunque restano di titolarità del soggetto o dei soggetti cui appartenevano anteriormente all'atto istitutivo del fondo.

L'effetto del fondo patrimoniale è quello di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia, i quali possono essere della più varia specie: la destinazione di una casa al fondo patrimoniale significa che il suo utilizzo o i suoi redditi sono dedicati alla famiglia, la destinazione di un pacchetto azionario significa che i proventi dalla sua

alienazione o i frutti da esso derivanti vanno pure indirizzati a sopperire alle esigenze di quella famiglia, eccetera.

Da questa destinazione deriva dunque l'effetto protettivo: infatti, sui beni del fondo non possono soddisfarsi i creditori le cui ragioni di credito abbiano fonte in atti e fatti diversi da quelli classificabili come dipendenti dai bisogni della famiglia (articolo 170 del Codice civile). In altri termini, il debito gravante su uno dei coniugi per effetto della sua attività imprenditoriale o professionale, non essendo qualificabile come contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, deve trovare soddisfazione nel patrimonio del debitore diverso da quello vincolato nel fondo patrimoniale.

Non è però tutto semplice. Il fondo patrimoniale presuppone, come detto, un matrimonio e quindi è uno strumento di protezione inibito a chi non sia

sposato o a chi non lo sia più. Inoltre, se cessa (per morte o divorzio) il matrimonio di coloro che hanno stipulato il fondo patrimoniale, pure cessa l'effetto protettivo e i beni in questione tornano a essere liberamente aggredibili dai creditori, a meno che all'atto di estinzione del fondo non vi siano nella famiglia figli minorenni, caso nel quale il fondo perdura fino alla maggiore età del figlio più giovane.

Inoltre, il fondo patrimoniale ha bensì un effetto protettivo, ma non certo nel caso in cui le ragioni creditorie siano sorte anteriormente all'istituzione del fondo stesso: in questa ipotesi, infatti, il fondo può essere facilmente smontato dai creditori o per simulazione o, più comunemente, con una azione revocatoria, per essere un atto a titolo gratuito compiuto in frode alle loro ragioni.